



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE

La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti

Magistrati:

Dott. Domenico Tagliatela

Presidente

Dott. Federico Bressan

Consigliere

Dott. Luca Marani

Consigliere estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 11/04/2022 al n. 693/2022

R.G., promossa con atto di citazione notificato

DA

MESSAGGERO SERVIZI S.R.L. (C.F.01331870285), con sede legale a Padova, via Orto Botanico n. 11, in persona del legale rappresentante pro tempore Fra Giancarlo Capitanio, rappresentata e difesa in causa dagli avv.ti Soatto Anna e Tagliavini Giovanni ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Bettina Pretegiani in Venezia-Mestre (VE), via Locchi n. 8, come da procura in calce all'atto di impugnazione

-attrice-





CONTRO

LEOMATE S.R.L. (C.F. 04345300281), in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, Ing. Alessandro Gottardo, con sede legale in Padova, via Del Progresso n. 18, rappresentata e difesa in causa dall'avv. Bugaro Romolo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Via Trieste n. 26 Padova come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello

-convenuta-

avente per oggetto: **Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)**, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28/09/2023, nella quale le parti hanno formulato le seguenti

CONCLUSIONI

CONCLUSIONI DELL'ATTRICE:

voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, preso atto che controparte non ha impugnato il Lodo nelle parti di sua soccombenza (essendone comunque decaduta per scadenza del termine dal deposito) e ne ha chiesto la mera conferma, dal che consegue: a) il giudicato interno sulle statuizioni a lei sfavorevoli e la loro prevalenza sulle parti impuginate; b) la non rivedibilità in pejus del Lodo, per difetto di corrispondente istanza; contrariis reiectis, incluse le inammissibili istanze istruttorie avversarie:

revocare, dichiarare nullo e/o annullare, per tutte le ragioni indicate in atto di





citazione e successivi atti di causa, il Lodo arbitrale 1.3.2021 (Arbitro Unico Avv. Luca Voltan), e per l'effetto:

respingere le domande proposte da Leomate S.r.l. nel corso del predetto arbitrato e con "atto di accesso a Lodo arbitrale rituale con separata richiesta al Tribunale di Padova della nomina dell'Arbitro Unico" notificato a mezzo pec in data 17.1.2019, per tutte le ragioni esposte in atto di citazione e nei successivi atti processuali, nonché negli atti del giudizio arbitrale da aversi qui per integralmente richiamati e trascritti, ivi compresa l'eccezione di inadempimento su cui l'Arbitro ha ommesso di pronunciare;

accertare e dichiarare che nulla deve Messaggero Servizi S.r.l. a Leomate S.r.l. per le causali invocate ex adverso;

condannare Leomate S.r.l. alla restituzione a Messaggero Servizi S.r.l. delle somme da quest'ultima versate, come da allegato doc. 2, in esecuzione della condanna contenuta nel Lodo arbitrale impugnato (€ 53.129,60), oltre interessi al tasso legale dal pagamento all'effettiva restituzione;

con vittoria di spese, diritti ed onorari sia del presente giudizio che del giudizio arbitrale, compresa condanna della controparte al rimborso della somma versata all'Arbitro (pari ad € 12.291,20 come da distinte di bonifico in atti sub doc. 3).

In via istruttoria, si reiterano le istanze formulate e non già accolte nel giudizio arbitrale ivi compresa l'istanza di prova contraria, con i testi già indicati in prime cure, in denegato caso di ammissione delle istanze istruttorie riproposte ex adverso.

Si chiede altresì che l'Ecc.ma Corte adita voglia disporre l'acquisizione del





fascicolo del giudizio arbitrale presso l'Arbitro Unico Avv. Luca Voltan (c.f. VLTL-CU66R27G224L), con Studio in Padova (PD), Via Altinate 56 (PEC luca.voltan@ordineavvocatipadova.it).

Si rifiuta sin d'ora il contraddittorio su tutte le domande e conclusioni nuove e/o modificate dalla controparte.

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:

In via pregiudiziale/preliminare

In via preliminare, per tutti i motivi dedotti, accertata e dichiarata la violazione dell'art. 348-bis C.p.c. dichiarare, per l'effetto, l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o rigettare l'atto di impugnazione del lodo; per l'effetto, confermare integralmente il Lodo arbitrale del 1.3.2021 (Arbitro Unico Avv. Luca Voltan).

Nel merito.

Per tutte le ragioni dedotte, dichiararsi l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o rigettarsi l'atto di impugnazione del lodo nonché ogni domanda, eccezione ed istanza formulata dall'attrice appellante nonché ogni altra domanda, eccezione ed istanza eventualmente formulata da altre controparti poiché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto; per l'effetto, confermare integralmente il Lodo arbitrale del 1.3.2021 (Arbitro Unico Avv. Luca Voltan).

In ogni caso, dichiarare inammissibile e/o rigettare ogni domanda e/o eccezione e/o istanza formulata dall'appellante nonché ogni altra domanda, eccezione ed istanza eventualmente formulata da altre controparti e, per l'effetto, confermare integralmente il Lodo arbitrale del 1.3.2021 (Arbitro Unico Avv. Luca Voltan).





Condannarsi l'appellante ex art. 96, terzo comma, C.p.c. al pagamento, a favore dell'appellata Leomate S.r.l., della somma che la Corte determinerà equitativamente.

In via istruttoria.

Si insiste, anche previa rimessione in istruttoria, per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate in atti nel giudizio arbitrale e non ammesse dall'Arbitro Unico.

Si insiste, in particolare, per l'ammissione dei mezzi istruttori e/o dei mezzi di prova già indicati al Paragrafo 9 della memoria di replica del 22.5.2019 non ammessi e/o non evasi qui interamente riprodotte:

si chiede che l'Arbitro Unico Voglia richiedere e/o invitare, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 816 ter C.p.c. in relazione agli artt. 210 e/o 212 e/o 213 C.p.c. e/o di altra disposizione di legge ritenuta applicabile, al Fallimento Proliber S.r.l (c.f. e p.iva 03294751205) già con sede legale in Padova (PD), Via Venezuela n. 3, in persona del Curatore pro tempore, di esibire in giudizio documentazione e/o fornire informazioni quanto:

- agli ordini ricevuti da Proliber da parte delle librerie clienti per il periodo dal 5.8.2016 al 31.12.2017, le relative fatture di vendita, le bolle di consegna e/o i documenti di trasporto afferenti le spedizioni e la distribuzione effettuata, nonché copia della documentazione presente nel sistema gestionale da cui si evinca la misura/percentuale dell'evasione dei citati ordini da parte di Proliber;*
- gli ordini trasmessi da Proliber a Dehoniana e Messaggero e agli editori dei rispettivi gruppi di appartenenza, per il periodo dal 1.4.2017 al 31.12.2017, e le bolle di consegna e/o i documenti di trasporto afferenti le*





spedizioni/distribuzioni ricevute, nonché ogni altra documentazione rilevante contenuta nel sistema gestionale di Proliber da cui si evinca la misura/percentuale di evasione degli ordini medesimi da parte di Dehoninana e Messaggero e da parte degli editori dei rispettivi gruppi di appartenenza;

- copia della documentazione estraibile e contenuta nel sistema gestionale e nella contabilità di Proliber da cui si evinca, per il periodo dal 5.8.2016 al 31.12.2018, l'elenco delle librerie clienti con pagamenti in arretrato e/o insolventi nei confronti di Proliber, nonché l'ammontare dei relativi crediti a favore di Proliber;

- copia della documentazione estraibile e contenuta nel sistema gestionale di Proliber da cui si evinca, per il periodo dal 1.1.2015 al 31.12.2018, l'elenco degli editori dei gruppi di appartenenza e/o collegati e/o di riferimento di Dehoniana e Messaggero (connotati rispettivamente dalle lettere "D" e "P" nel sistema gestionale) ed il volume di fatturato riferibile a tali editori, nonché, sempre per il periodo dal 1.1.2015 al 31.12.2018, copia della documentazione afferente le disdette e/o i recessi dai contratti di distribuzione/promozione che tali editori hanno comunicato a Proliber;

- copia della documentazione estraibile e contenuta nel sistema gestionale di Proliber da cui si evinca, quanto a Dehoniana per il periodo dal 5.08.2016 al 16.11.2017,

quanto a Messaggero Servizi per il periodo dal 5.08.2016 al 18.12.2017 il volume di fatturato riferibile a tali editori.

*

Consulenza tecnica d'ufficio.





Si chiede che l'Arbitro Unico Voglia ammettere consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto il seguente quesito:

- Il CTU, acquisti gli atti e i documenti di causa dalle parti e/o dai terzi, anche in esecuzione delle richieste di informazione e/o esibizione ex art. 816 ter C.p.c. e/o artt. 210 e/o 212 e/o 213 C.p.c. testé svolte, ovvero acquisiti atti e/o documenti anche non prodotti in giudizio ma ritenuti rilevanti ai fini dello svolgimento dell'incarico peritale:

i) accerti e determini, per il periodo dal 5.8.2016 al 31.12.2017, il volume complessivo degli ordini ricevuti da Proliber e trasmessi dalle librerie clienti, nonché la misura percentuale degli ordini evasi rispetto all'ordinato e le tempistiche medie di evasione in ragione della tipologia di prodotto editoriale; raffronti le risultanze con i medesimi dati a disposizione per il periodo dal 1.1.2015 al 1.8.2016;

ii) accerti e determini, per il periodo dal 1.4.2017 al 31.12.2017, il volume degli ordini trasmessi da Proliber a Dehoniana e Messaggero e ad editori dei rispettivi gruppi di appartenenza (individuati, rispettivamente, dalle lettere "D" e "P" nel sistema gestionale), nonché la misura percentuale di loro evasione e le tempistiche medie di evasione in ragione della tipologia di prodotto editoriale;

iii) accerti e determini, per il periodo dal 5.8.2016 al 31.12.2018, i clienti di Proliber per i quali risultavano ordini ricevuti dal cliente, il cui pagamento risultava ineseguito, nonché l'ammontare dei relativi crediti a favore di Proliber;





iv) accerti e determini, per il periodo dal 1.1.2015 al 31.12.2018, gli editori appartenenti e/o collegati e/o di riferimento ai gruppi di Dehoniana e Messaggero (individuati, rispettivamente, dalle lettere “D” e “P” nel sistema gestionale), anche con riferimento a coloro per i quali alla data del 16.6.2016/5.08.2016 ovvero successivamente a tale data/e il rapporto di distribuzione/promozione con Proliber risultava cessato e/o disdettato e/o risolto, nonché il volume di fatturato previsto con riferimento ad essi nel triennio 2016-2018 in coerenza coi dati storici, laddove fossero stati conclusi e/o mantenuti e/o rinnovati i contratti di distribuzione, secondo quanto previsto dagli articoli 7.1 e 7.5 del contratto preliminare di cessione quote del 16.6.2016; per la determinazione del volume di fatturato, assuma la misura del fatturato storico medio generato da tali editori.

Accerti e determini, altresì, con riferimento a tali editori, in relazione alla redditività, alla data del 31.12.2018, delle partecipazioni detenute da Leomate in Proliber secondo quanto previsto nelle assunzioni e nei savings del piano risanamento approvato dal Consiglio di amministrazione in data 3.10.2016, l'ammontare, a tale data, dell'utile prospettico laddove fossero stati conclusi e/o mantenuti e/o rinnovati i contratti di distribuzione con tali editori, secondo quanto previsto dagli articoli 7.1 e 7.5 del contratto preliminare di cessione quote del 16.6.2016; assuma, quale parametro di riferimento per la determinazione della marginalità sul venduto, la misura dell'11%, secondo i termini previsti ex art. 7.5 del contratto preliminare di cessione quote del 16.6.2016 e del modello contrattuale recepito nel contratto preliminare;





v) *accerti e determini, per il periodo 16.11.2017 - 31.12.2018 quanto a Dehoniana Libri e CED, e 18.12.2017 - 31.12.2018, quanto a Messaggero Servizi, il volume di fatturato previsto in coerenza coi dati storici, laddove il rapporto fosse proseguito fino alla naturale scadenza (31.12.2018).*

Accerti e determini, altresì, con riferimento a tali editori, in relazione alla redditività, alla data del 31.12.2018, delle partecipazioni detenute da Leomate in Proliber secondo quanto previsto nelle assunzioni e nei savings del piano risanamento approvato dal Consiglio di amministrazione in data 3.10.2016, l'ammontare, a tale data, dell'utile prospettico laddove fossero stati mantenuti i contratti di distribuzione e promozione con tali editori; assuma, quale parametro di riferimento per la determinazione della marginalità sul venduto, la misura dell'11%, per Dehoniana secondo i termini previsti ex art. 7.5 del contratto preliminare di cessione quote del 16.6.2016 e del modello contrattuale recepito nel contratto preliminare e/o secondo l'Allegato "A" del contratto di sola distribuzione del 29.5.2015, e per Messaggero Servizi, sempre nella misura dell'11%, secondo l'Allegato "A" del contratto di distribuzione e promozione del 1.1.2016.

*

Prova per testimoni.

Si chiede l'ammissione della prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova:

1. Vero che, successivamente alla cessione delle quote a favore di Leomate S.r.l. e per i primi mesi del 2017, Proliber manteneva volumi di vendita che si discostavano marginalmente (o addirittura risultavano migliorativi) rispetto alle





performance della precedente gestione affidata ai soci cedenti Dehoniana e Messaggero, giusto il prospetto dimesso sub. doc. 26, che si rammostra al teste.

2. Vero che la contrazione dei volumi di vendita per il mese di Aprile 2017 ha coinciso con lo sciopero dai dipendenti di Monterotondo.

3. Vero che, nell'anno 2017 Proliber riforniva nei termini contrattualmente previsti circa 2.800 librerie in tutta Italia, con un volume di vendita di circa 1.400.000 testi consegnati a fronte di circa 92.000 ordini.

4. Vero che, a partire dal mese di Aprile 2017 sino al mese di Dicembre 2017, Dehoniana Libri S.r.l. e Messaggero Servizi S.r.l. evadevano gli ordini trasmessi da Proliber S.r.l. (per quei testi, richiesti dalle librerie clienti e di cui Proliber non disponeva in conto vendita in magazzino) rifornendo, complessivamente, il 40% dell'ordinato.

5. Vero che Proliber, come da prassi della società anche nella vigenza della gestione delle socie cedenti Dehoniana Libri S.r.l. e Messaggero Servizi S.r.l., evadeva solo ordini superiori ad € 150,00 in quanto gli ordini di importo inferiore risultavano antieconomici.

6. Vero che Proliber introduceva un limite temporale (sette giorni) dopo il quale l'ordine sarebbe stato comunque evaso.

7. Vero che le librerie clienti indicate sub doc. 30 che si rammostra al teste, risultavano inadempimenti nei confronti di Proliber quanto al versamento del prezzo delle forniture dei prodotti editoriali oggetto delle fatture di cui al prospetto.

8. Vero che gli editori indicati nel sistema gestionale e nella contabilità di Proliber con le lettere "D" e "P" si riferiscono agli editori facenti parte dei





gruppi di appartenenza e/o collegati e/o di riferimento rispettivamente di Dehoniana Libri S.r.l. e Messaggero Servizi S.r.l.

9. Vero che gli editori di cui al doc. 31 di appartenenza a Dehoniana Libri S.r.l. e Messaggero Servizi S.r.l. (connotati rispettivamente dalle lettere "D" e "P" nel sistema gestionale), omettevano di sottoscrivere e/o di mantenere i contratti in essere con Proliber e/o di rinnovarli.

10. Vero che la permanenza nel Consiglio di Amministrazione di Proliber dei consiglieri nominati da Dehoniana Libri S.r.l. e Messaggero Servizi S.r.l. sino al 31.12.2018, era condizione necessaria per il mantenimento dell'accreditamento da parte di Proliber/Leomate nel sistema della editoria cattolica.

11. Vero che Leomate ha procurato a Proliber nuovi rapporti e nuovi affidamenti bancari con gli Istituti Banco Desio, BCC di Sant'Elena e Banca Annia, per un volume di affidamenti pari ad € 450.000, garantiti dall'ing. Alessandro Gottardo.

12. Vero che MPS, all'atto della liberazione, da parte di Leomate, della lettera di patronage emessa da Dehoniana e Messaggero a favore di Proliber, ometteva di dare corso ad alcun atto formale per il suo ritiro essendo la garanzia estinta.

Si indicano quali testimoni:

- dott. Andrea Cuzzolin, residente in via Fornace Morandi n. 88 (PD);*
- dott.ssa Patrizia Bonello, residente in Via San Pio X 3, Noventa Padovana (PD);*
- dott. Alessio Rampazzo, residente in Via Carlo Giorato 28/C, Ponte San Nicolò (PD);*





- dott.ssa Virginia Orsatti, residente in Via Dell'Unità d'Italia n. 20, Occhiobello (RO).

Si insiste, altresì, per l'ammissione dei mezzi istruttori e/o dei mezzi di prova già indicati nella memoria a prova contraria del 4.7.2019 non ammessi e/o non evasi qui interamente riprodotte:

Capitolo di prova n. 1 a prova contraria.

Vero che Leomate/Proliber si attivavano per evadere i savings riportati nella tabella prodotta sub. doc. 48 che si rammostra al teste.

Capitolo di prova n. 2 a prova contraria.

Vero che Leomate/Proliber richiedevano a Messaggero/Dehoniana di mantenere e/o fare sottoscrivere e/o rinnovare i contratti con gli editori dei rispettivi gruppi di appartenenza, indicati sub. doc. 31 che si rammostra al teste.

Si indica quale testimone per i capitoli di prova formulati a prova contraria il dott. Andrea Cuzzolin, residente in via Fornace Morandi n. 88 (PD).

Ci si oppone ad ogni istanza istruttoria delle controparti poiché inammissibile ed infondata poiché esplorativa, generica e valutativa e, nella denegata ipotesi di sua ammissione, si chiede di essere abilitati alla prova contraria con i testi indicati e che ci si riserva di indicare.

Si dichiara di non accettare il contraddittorio in ordine a domande nuove e/o diverse ex adverso formulate.

Con esonero dal deposito degli scritti difensivi conclusionali.

Con vittoria di spese e competenze di lite.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE





Con atto di citazione del 31.03.2022 Messaggero Servizi s.p.a. impugnava il lodo arbitrale reso in data 1 marzo 2021 dall'arbitro unico avv. Luca Voltan con il quale era stata condannata al pagamento di un indennizzo di Euro 50.000,00 in favore di Leomate s.r.l. ai sensi dell'art. 1381 cod. civ. ed alla rifusione della metà delle spese di lite dell'attrice.

Il procedimento arbitrale era stato avviato da Leomate s.r.l. nei confronti di Messaggero Servizi e di Dehoniana Libri s.r.l. in forza della clausola compromissoria contenuta all'articolo 10 del contratto preliminare di cessione di quote della società Prohiber s.r.l. stipulato in data 16.6.2016 (e seguito dalla stipula dei contratti di vendita delle quote avvenuta in due tranches). L'attrice aveva chiesto il pagamento in solido di Euro 397.499,12 a titolo di rimborso, risarcimento del danno o di indennizzo in conseguenza del mancato adempimento da parte delle convenute delle obbligazioni assunte con il predetto contratto.

Per quel che qui rileva, si era costituita Messaggero Servizi, chiedendo il rigetto delle domande proposte.

Dopo l'escussione di alcuni dei testi indicati dalle parti, il procedimento era stato definito dal summenzionato lodo, che accoglieva parzialmente le domande attoree. Più nel dettaglio, l'arbitro respingeva le domande di rimborso della somma di Euro 30.000,00 chiesta ai sensi dell'art. 4.4. del contratto preliminare e di Euro 59.000,00 versati da Leomate per il ripianamento delle perdite dell'anno 2016 nonché la domanda di risarcimento di Euro 180.00,00 per perdita della redditività prospettica e di Euro 50.000,00 per il deterioramento del merito creditizio della controllata Clesp s.r.l.





Riteneva, invece, fondata la domanda di pagamento formulata ai sensi dell'art. 1381 cod. civ. in quanto Messaggero Servizi, in base a quanto previsto dagli artt. 7.1 e 7.5, si era assunta l'impegno non solo di fare sottoscrivere i contratti di distribuzione editoriale con i proprio editori, ma anche di assicurare la prosecuzione dei rapporti contrattuali fino almeno al 31.1.2018. Osservava l'arbitro che *“il mantenimento/rinnovo dei contratti costituiva la prevedibile aspettativa del socio entrante per rendere realizzabile il piano di risanamento di Prohiber, in quanto strumento privilegiato con cui assicurare la permanenza quanto meno iniziale dei volumi di fatturato e, quindi, la liquidità minima per la ripartenza della società con la nuova governance”*. Dopo avere rilevato che i rapporti contrattuali non erano stati mantenuti a seguito del recesso degli editori, escludeva, tuttavia, il risarcimento del danno in quanto, se anche le convenute si fossero adoperate per garantire il mantenimento di quei contratti, l'obiettivo non sarebbe stato raggiunto attese le motivazioni addotte dalle recedenti, riferibili all'impasse operativa in cui Prohiber versava ed all'accesso di quest'ultima al concordato preventivo. Condannava, invece, le convenute – escludendo la loro responsabilità solidale - al pagamento degli indennizzi di Euro 50.000,00 ed Euro 40.000,00 distintamente liquidati *“perché il fatto che i terzi si siano sottratti agli impegni contrattuali, determinando una sensibile contrazione dei volumi di fatturato, ha certamente costituito il colpo di grazia per le residue speranze di risanamento della Prohiber o per il recupero della iniziale proposta concordataria in continuità”*. Le spese di lite, liquidate in ragione degli importi oggetto di condanna, venivano poste per metà a carico delle convenute, ravvisando l'arbitro i presupposti per la loro compensazione parziale determinata





dalla *“differenza tra quanto chiesto dalla ricorrente e quanto effettivamente liquidato sia in termini di quantum sia di voci di indennizzo effettivamente riconosciute”*

Messaggero Servizi affidava la sua critica a sei mezzi di impugnazione.

Con il primo censurava la contraddittorietà e l'assenza/apparenza di motivazione in quanto l'Arbitro aveva rigettato la domanda di risarcimento della perdita della redditività prospettiva sul presupposto che le venditrici non avevano garantito il conseguimento degli obiettivi del piano di ristrutturazione aziendale, essendo, invece, il loro mancato raggiungimento addebitabile secondo il Decidente al mancato rispetto degli obblighi di contenimento/riqualificazione dei costi e adeguamento tecnologico dell'organizzazione operativa. Da qui la considerazione che *“è del tutto incompatibile sul piano logico ritenere (correttamente) che le venditrici non si sono impegnate a garantire una determinata redditività, per poi affermare che le stesse venditrici sarebbero responsabili e avrebbero garantito il conseguimento di uno dei due fattori su cui tale redditività si basa, ossia i ricavi/fatturati”* e l'osservazione che *“E' poi del tutto illogica ed arbitraria l'equiparazione instaurata dall'Arbitro fra mantenimento dei contratti in essere con gli editori e mantenimento dei fatturati, quasi che al primo debba conseguire automaticamente il secondo”*

Con il secondo motivo, riguardante la quantificazione dell'indennizzo, contestava la natura solo apparente della motivazione e la violazione del principio del contraddittorio in quanto non era chiaro quale fosse il pregiudizio risarcito (*“le residue speranze di risanamento”* oppure *“l'insuccesso della proposta concordataria”*) alternativamente indicati senza alcun chiarimento da





parte dell'Arbitro), ferma la contraddittorietà anche di tale statuizione in relazione alle considerazioni sulla condizione di stallo operativo in cui si trovava la società e la situazione di perdita in cui si trovava sin dal 2016. La decisione, inoltre, veniva censurata anche per avere valorizzato l'insuccesso della domanda concordataria in assenza di domande di parte, ferma l'assenza o l'apparenza di motivazione anche su tale punto per le ragioni meglio indicate alle pagg. 48 e 49 dell'atto di citazione.

Con il terzo motivo eccepiva la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 5 e 823, comma 2, n. 5 c.p.c. in quanto:

- i criteri di quantificazione dell'indennizzo riferiti a Messaggero Servizi erano stati applicati ad entrambe le convenute:
- illogica era la scelta di equiparare *“la marginalità sul venduto (differenza tra costo di acquisto e costo di rivendita dei prodotti editoriali) all'utile”*;
- il lodo aveva male interpretato il contenuto del doc. 31 sui fatturati generati da Prohiber;
- l'Arbitro aveva indicato diversi criteri senza fornire alcuna spiegazione del rispettivo peso e quindi senza alcuna graduazione e collegamento, risultando comunque illogica la loro valorizzazione per le ragioni meglio indicate alla pag. 53 dell'atto di impugnazione;

Con il quarto motivo denunciava la nullità del lodo per contraddittorietà tra le sue disposizioni e per assenza/apparenza di motivazione per avere l'Arbitro sostanzialmente accomunato la posizione delle due società convenute, che avevano assunto impegni diversi.

Con il quinto motivo veniva censurato il capo sulle spese di lite.





Con il sesto motivo Messaggero Servizi eccepiva l'omessa pronuncia sull'eccezione di inadempimento formulata ai sensi dell'art. 1460 cod. civ.

Si costituiva Leomate, chiedendo la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e comunque il rigetto dell'impugnazione. La convenuta riproponeva, inoltre, le istanze istruttorie disattese dall'Arbitro e chiedeva la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per abuso del diritto di impugnazione.

La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 6.4.2023, con assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da decreto dd. 21.7.2022 del Presidente della Prima Sezione Civile e, quindi, dopo la rimessione in istruttoria per la sostituzione di uno dei componenti del collegio, nuovamente trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 28.9.2023.

L'esposizione del primo motivo di impugnazione appare nel suo complesso poco coerente dal momento che non è possibile ritenere le medesime statuizioni al contempo prive di motivazione/affette da motivazione apparente e caratterizzate da una contraddittorietà nel ragionamento seguito dall'arbitro.

Osserva il Collegio che l'arbitro ha dato compiutamente conto delle ragioni poste a base di ogni decisione assunta, sicché la motivazione non può essere ritenuta assente o apparente. È pur vero che le considerazioni esposte nel lodo per liquidare l'indennizzo di cui all'art. 1381 cod. civ. partono da una





interpretazione del testo contrattuale diversa da quella sulla quale si è basata la decisione di rigettare la domanda risarcitoria. Tuttavia, nei casi in cui l'impugnazione del lodo è possibile per i soli vizi di cui all'art. 829, comma 1, cod. civ. la contraddizione tra parti della motivazione rileva nei limiti indicati da Cass. sez. 1 con ordinanza n. 2747 del 05/02/2021 secondo cui, in conformità ad una consolidata giurisprudenza, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c (previgente), ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.

L'arbitro ha dato compiutamente conto delle ragioni in fatto e in diritto poste alla base della decisione sulle diverse domande, risarcitorie e "indennitarie", proposte da Leomate s.r.l. e le singole decisioni assunte sono coerenti con le pur diverse interpretazioni del dato contrattuale fatte proprie nel provvedimento impugnato: tanto basta, quanto meno laddove come nel caso di specie la clausola di arbitrato non preveda l'impugnazione anche ai sensi dell'art. 829, comma 2, c.p.c., per ritenere immune dai vizi denunciati le statuizioni arbitrali.





Quanto al secondo motivo, appare chiaro che l'arbitro ha considerato il successo della proposta di concordato in continuità idoneo a produrre il risanamento di Prohiber analogamente a quanto sarebbe accaduto laddove fosse stato dato seguito alla ristrutturazione aziendale. La circostanza che il lodo abbia valorizzato – peraltro in termini marginali - l'insuccesso della proposta concordataria in difetto di allegazioni della parte attrice è irrilevante in quanto la condanna si è basata quanto meno su una circostanza (sinteticamente indicata nel punto della motivazione come *“le residue speranze di risanamento”* e considerata del tutto equivalente alla prima con statuizione insindacabile da parte del Collegio) che era stata oggetto delle domande e delle eccezioni proposte.

Per il resto, l'esposizione delle asserite contraddizioni nelle quali sarebbe incorso il lodo si risolve in una critica al merito alla decisione assunta: l'impugnante, infatti, come anche si desume dall'iniziale esposizione dello svolgimento e dell'esito del giudizio arbitrale, ritiene che la causa del dissesto della società sia stata non tanto la disdetta dei contratti di distribuzione editoriale bensì la mancata attuazione del piano di risanamento, in carico a Leomate, che avrebbe dovuto abbattere i costi di Prohiber e che conseguentemente impedì alla società le cui quote vennero cedute di generare utili.

L'impugnante si è soffermata sul significato letterale di alcune espressioni utilizzate dall'arbitro (*“colpo di grazia”*, *“residue speranze di risanamento”*) senza porle in correlazione con la complessiva disamina dei dati di causa risultanti dalla decisione. E' chiaro che con tali, sia pur non del tutto chiare, espressioni il Decidente aveva pur sempre presente la ridotta incidenza del





recesso degli editori rispetto alle altre cause che avevano condotto al dissesto di Prohiber. D'altro canto, ove così non fosse stato, tenuto conto del fatturato milionario che quest'ultima società avrebbe potuto teoricamente generare laddove l'operazione di risanamento fosse andata in porto nei termini indicati con il contratto preliminare e con quello di vendita delle quote, l'indennizzo liquidato in favore di Leomate sarebbe verosimilmente stato di ben maggiore importo.

Si è, quindi, di fronte ad una critica di merito alla decisione assunta, che esula dalle ragioni di nullità formalmente addotte con il mezzo di gravame.

Anche le critiche esposte con il terzo motivo attengono al merito della decisione. Invero, l'arbitro ha dato conto dei criteri in base ai quali ha quantificato l'indennizzo, soffermandosi specificamente su quello tra essi che ha ritenuto maggiormente significativo (il volume del fatturato che Sant'Antonio Editore garantiva a Messaggero Servizi). La mancata indicazione della specifica incidenza di ciascuna delle circostanze richiamate in motivazione nella determinazione dell'indennizzo e l'eventuale non pertinenza di alcuni di quei criteri alla fattispecie concreta esulano dai vizi di cui all'art. 829, comma 1, c.p.c. Inoltre, l'equiparazione della marginalità sul venduto all'utile e l'erronea interpretazione del contenuto del doc. 16 delle parti attrici per determinare il fatturato di Prohiber possono rendere la decisione al più opinabile, ma non determinano l'assenza della esposizione sommaria dei motivi del lodo che è causa di nullità del lodo ai sensi dell'art. 823, secondo comma, n. 5 c.p.c..





Il quarto motivo si fonda su un'asserzione, il trattamento delle due società convenute "*in maniera unitaria ed indifferenziata*", che è parzialmente smentita dalla stessa decisione dell'arbitro di liquidare indennizzi di importo diverso a carico di Messaggero Servizi e di Dehoniana Libri. Per il resto la decisione assunta non può dirsi né contraddittoria né immotivata, risolvendosi ancora una volta le contestazioni della parte impugnante in critiche al merito della decisione di cui eventualmente avrebbe avuto maggior titolo a dolersi Dehoniana Libri. Invero, l'elemento che ha assunto maggior rilievo ai fini della liquidazione dell'indennizzo, vale a dire il fatturato garantito dal contratto con Sant'Antonio Editrice (in sigla EMP) riguardava specificamente la posizione dell'odierna attrice.

Con quinto motivo è stata, in realtà, fatta valere la violazione dell'art. 92 c.p.c. da parte dell'arbitro che, pur a fronte della "*reiezione dell'80% del danno complessivamente richiesto da Leomate*", ha compensato solo per metà le spese di lite. Il Decidente ha giustificato la sua decisione sulla base della "*differenza tra quanto richiesto dalla ricorrente e quanto effettivamente liquidato sia in termini di quantum sia di voci di indennizzo effettivamente riconosciute*", sicché la motivazione non è apparente. Inoltre, non è stata indicata la parte del lodo rispetto alla quale la decisione di compensare solo per metà le spese si porrebbe in contrasto.

Pertanto, non essendo il lodo censurabile per le ragioni di cui all'art. 829, comma 2, c.p.c., si tratta di doglianza inammissibile.





Quanto al sesto motivo, non corrisponde al vero che l'arbitro non abbia tenuto conto degli inadempimenti di Leomate s.r.l. che costituivano l'oggetto dell'eccezione ex art. 1460 cod. civ., essendo la motivazione solamente priva di un esplicito riferimento alla doglianza di parte convenuta che in realtà è stata tenuta in considerazione ai fini della decisione assunta. Invero, proprio la circostanza – riconosciuta alla pagina 25 del lodo – che Prohiber si trovasse in una situazione di impasse operativa alla quale le convenute erano estranee (e che quindi l'arbitro ha necessariamente valutato come dovuta alla condotta dell'attrice) ha comportato l'esclusione della responsabilità risarcitoria di Messaggero Servizi. Inoltre, tra le circostanze valorizzate alla pagina 26 della motivazione per ridurre l'indennizzo rispetto all'importo base di Euro 100.000,00 poco prima quantificato in ragione della contrazione del fatturato assicurato da EMP figurano anche le reciproche inosservanze delle obbligazioni contrattualmente assunte (chiaro riferimento – secondo il Collegio - alle negligenze di Leomate nell'attuare la ristrutturazione aziendale). In ultima analisi, la motivazione del lodo può essere ritenuta al più poco chiara in alcuni passaggi, esclusa, però, la sussistenza del vizio di cui all'art. 829, comma 1, n. 12 c.p.c.

Il rigetto dei motivi di impugnazione principale rende superflue le istanze istruttorie riproposte da Leomate s.r.l. che si è limitata a chiedere la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto delle domande proposte da Messaggero Servizi senza impugnare in via incidentale il lodo.





Le spese, tenuto conto della sostanziale riproposizione di questioni già dibattute nel giudizio arbitrale, possono essere liquidate secondo i minimi previsti per le cause di valore compreso tra Euro 52.000,01 ed Euro 260.000,00, esclusa la fase istruttoria, e, quindi, in Euro 4.997,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Va rigettata la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. chiesta dalla convenuta in mancanza del presupposto soggettivo.

Stante il rigetto dell'impugnazione, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Messaggero Servizi di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da Messaggero Servizi nei confronti di Leomate s.r.l. avverso il lodo arbitrale pronunciato in Padova in data 01.03.2021 dall'arbitro unico Avv. Luca Voltan, rigetta l'impugnazione e:

- condanna Messaggero Servizi s.r.l. a rifondere le spese del grado, liquidate in Euro 4.997,00 per compenso oltre a IVA, CPA come per legge e spese generali al 15%,
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Messaggero Servizi s.r.l. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.

Venezia, 4 ottobre 2023





Il Consigliere Estensore

Il Presidente

Dott. Luca Marani

dott. Domenico Tagliatela

Arbitrato in Italia

